



DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.3516 DEL 4 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed, in particolare, gli artt.7,12,14,18 e 20;

VISTO l'art.7 del predetto Regolamento di Organizzazione dell'Ente, in merito alle funzioni del Segretario Generale, il quale, tra le altre attribuzioni allo stesso riservate ed affidate, adotta gli atti ed i provvedimenti, anche per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, che comportano impegni di spesa superiori ai limiti, per valore e per materia, entro i quali i titolari dei centri di responsabilità esercitano le rispettive competenze di spesa;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190, ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi dell'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, co.1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419, ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;



VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli artt. 9 e 10 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21 novembre 2012, in merito alle competenze in materia contrattuale e di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI l'art.31 del Codice dei contratti pubblici e gli artt. 5 e 6 della Legge n.241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO, nello specifico, l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO l'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha recepito il Regolamento delegato della Commissione europea 24/11/2015 n.2015/2170, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti per i settori ordinari, fissando e stabilendo per il biennio 2016-2017, la soglia in €.209.000,00 esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

PREMESSO che l'ACI, nell'ambito delle soluzioni a sostegno e difesa delle esigenze per una mobilità efficiente e sostenibile, offre ai propri Soci, oltre ai tradizionali servizi di assistenza tecnica relativi al soccorso stradale in Italia e all'estero, un'ampia gamma sia di servizi alle persone ed al veicolo sia di garanzie aventi carattere assicurativo che sono contenute nelle diverse formule associative predisposte ed adeguate in funzione dei segmenti del mercato di riferimento e delle relative e specifiche esigenze di mobilità;

TENUTO CONTO che, all'erogazione dei suddetti servizi si è provveduto, giuste successive delibere dei competenti Organi dell'Ente, mediante acquisizione delle relative coperture presso SARA Assicurazioni SpA per il tramite di ACI Global SpA, in qualità di Agente Generale della stessa SARA, Società partecipata da ACI;

TENUTO CONTO che, in considerazione della scadenza della convenzione ACI / ACI Global s.p.a., la Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti, come esposto con nota prot. n.909 dell'11 luglio 2017, inoltrata al Servizio Patrimonio e successive integrazioni mail, per ultima quella del 27/10/2017, ha svolto un'ampia e complessiva disamina in merito alla natura dei servizi inclusi nelle tessere associative e



alle relative modalità di affidamento, ed ha avviato un percorso di definizione del nuovo progetto di contratto, con l'obiettivo primario di operare una rivisitazione complessiva del sistema assicurativo a beneficio dei Soci ACI, quali consumatori finali, nonché nell'ottica di massimizzare l'efficienza e l'efficacia e migliorare le prestazioni incluse nelle tessere associative, sia in relazione ai contenuti che ai presupposti e alle modalità di fruizione;

TENUTO CONTO che, essendo i servizi in questione ascrivibili alla sfera delle garanzie propriamente assicurative afferenti al ramo 18 "Assistenza" e disciplinate dall'art.175 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private), lo studio del nuovo sistema assicurativo per i Soci è stato svolto sulla base delle indicazioni dell'ANAC, che già nella determinazione n.2 del 13 marzo 2013, e successivamente, nella determinazione n.618 dell'8 giugno 2016 – *"Linee Guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi"*, ha fornito istruzioni per l'adozione di misure adeguate per una corretta redazione dei bandi e dei contratti che disciplinano il rapporto con le imprese assicuratrici nel mercato di riferimento;

RICHIAMATE, in particolare, le suddette Linee guida dell'ANAC in merito alla necessità di precisare e completare meglio, nel disciplinare di gara, le informazioni aggiornate che attengono anche all'andamento dei sinistri pregressi per assicurare la massima partecipazione, superare le criticità emerse in ordine alla scarsa e problematica partecipazione degli operatori alle relative gare e consentire agli stessi concorrenti di autodeterminarsi nella formulazione della loro offerta per un corretto pricing e per il costruttivo confronto tra offerte alternative;

VISTO l'appunto prot. n.1293 del 13.11.2017, con il quale il Servizio Patrimonio ha illustrato, ai fini dell'avvio della procedura di appalto, gli aspetti tecnici, amministrativi e contrattuali del progetto inerente ai Servizi assicurativi ai soci dell'ACI;

PRESO ATTO che, nell'elaborazione del suddetto nuovo progetto di contratto assicurativo, la Direzione Attività Associative Gestione e Sviluppo Reti è stata supportata dal broker assicurativo dell'Ente, costituito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle Società Aon S.p.A e Gea S.r.l., aggiudicatario della procedura di gara in ambito comunitario n.14/2015 CIG 6206285466 per il periodo 1/4/2017 – 31/3/2023, e che le prestazioni e le attività sono fornite dal broker a titolo non oneroso per l'Ente, nel presente ed in futuro, atteso che l'opera del broker è remunerata, come da consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie assicurative con le quali vengono stipulate le polizze dall'Ente, con una percentuale di provvigione che verrà applicata sui relativi premi, pari al 2% per il ramo non auto, come da offerta formulata, in sede di gara, dal suddetto raggruppamento;

RILEVATO che lo studio di fattibilità, svolto di concerto tra la Direzione Attività Associative, Gestione e Sviluppo Reti ed il Servizio Patrimonio, con il supporto del Broker dell'Ente, è coerente con la metodologia di risk management utilizzata dall'Ente, ormai da anni, per la predisposizione dei progetti di contratto per servizi assicurativi, e con le indicazioni dell'ANAC, che promuove la diffusione della cultura del risk management come *"salto di qualità all'interno della pubblica amministrazione, non solo in un'ottica di risparmio ma anche ai fini di una corretta allocazione del rischio, attribuendo in capo al mercato assicurativo solo il rischio realmente trasferibile, quale presupposto indefettibile per un'ottimale gestione del processo di public procurement"*;

EVIDENZIATO che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n.94, ed al decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, con



legge 7 agosto 2012, n.135, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che, al momento, non sono attive convenzioni Consip per forniture e servizi simili, né convenzioni nel sistema delle Centrali di committenza;

PRESO ATTO che il nuovo progetto di contratto ha individuato quattro ambiti di garanzia, come meglio descritte ed articolate nel capitolato di gara:

1. assistenza al veicolo in Italia;
2. assistenza al veicolo all'estero;
3. assistenza all'abitazione;
4. assistenza alla persona.

TENUTO CONTO che le suddette garanzie aggregate, tutte di natura prettamente assicurativa e rientranti nel ramo 18 "Assistenza", risultano assolutamente omogenee nei contenuti, relativamente alle Sezioni 1 e 2 del capitolato di gara (Assistenza al veicolo in Italia, Assistenza del veicolo all'estero), e che, quanto alle Sezioni 3 e 4 del medesimo capitolato (Assistenza all'abitazione, Assistenza alla persona), pur trattandosi di fattispecie oggettivamente eterogenee, appare opportuno riunirle nello stesso unico lotto, stante l'effetto di diversificazione del rischio che favorisce, a vantaggio della concorrenza in gara, l'interesse degli operatori del settore assicurativo sulla base delle stime di contribuzione marginale per singola tipologia di rischio e di rendimento del risk mix complessivo;

RILEVATO che il progetto è pertanto strutturato in un solo lotto e che, alla luce delle indicazioni, di cui all'art.51 del Codice dei contratti, l'oggetto dell'appalto è caratterizzato da omogeneità ed unitarietà strutturale e funzionale e che tale soluzione, inoltre, risulta suscettibile di garantire all'Ente una gestione coerente e unitaria nell'acquisizione del sistema assicurativo destinato ai Soci, con evidenti benefici per l'ACI in termini di adempimenti operativi in fase procedimentale di gara e di successiva esecuzione del contratto;

PRESO ATTO che, in linea con le indicazioni dell'ANAC in merito all'aggregazione della domanda nel settore assicurativo, la definizione di un unico lotto non risulta ostativa alla partecipazione di un congruo numero di concorrenti, tenuto conto del mercato di riferimento caratterizzato da logiche di concentrazione delle imprese per rami di rischio e della circostanza che la disponibilità di un portafoglio di dimensioni consistenti può costituire un'attrattiva per imprese che hanno interesse a diversificare il proprio ambito di operatività, a vantaggio di una maggiore partecipazione e concorrenza e dell'interesse dell'ACI a fornire ai propri Soci un sistema unitario, sicuro e affidabile con riferimento alla certezza della copertura del rischio assicurato;

VISTO che, ai sensi dell'art.35, commi 1,4 e 14 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e che, con particolare riferimento ai servizi assicurativi, il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sul premio da pagare e su altre forme di remunerazione;

EVIDENZIATO che, per il profilo della valutazione economica dell'appalto, ai sensi dell'art.9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con legge 23 giugno 2014, n.89, e s.m.i., è affidato all'ANAC il compito di fornire alle pubbliche amministrazioni, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, *un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra*



quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e di pubblicare, sul proprio sito web, i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi;

CONSIDERATO che i prezzi di riferimento sono finalizzati a consentire alle pubbliche amministrazioni la formazione dei programmi relativi all'attività contrattuale e sono da intendersi come parametri massimi di aggiudicazione per tutti gli acquisti effettuati, da parte delle amministrazioni stesse, al di fuori del sistema Consip;

TENUTO CONTO che il valore dell'appalto, da intendersi onnicomprensivo, considerata la peculiarità del mercato assicurativo di riferimento che non dispone di prezzari e/o tariffari per i rischi che rivestono una importanza rilevante, è stato determinato sulla base delle prestazioni e condizioni descritte nel capitolato di polizza ed è stato stimato, in via presuntiva, sulla base di rilevazioni di mercato in ordine ai premi unitari praticati per tipologie di rischio, rapportati al valore oggetto di assicurazione, alla popolazione degli assicurati coinvolta ed alle statistiche di verifica dei sinistri con la previsione anche degli andamenti e delle variazioni dei rischi medesimi lungo il periodo di durata delle coperture assicurative;

RAVVISATA la convenienza di affidare il servizio per la durata di trentasei mesi, a decorrere presumibilmente dal 1 giugno 2018, tenuto conto dei tempi tecnici di rito per la conclusione del procedimento, al fine di stabilire una relazione duratura e favorire lo sviluppo di un solido rapporto con il fornitore e la possibilità di fare affidamento su professionalità che, acquisendo un'adeguata conoscenza del mondo associativo della Federazione ACI, mettano a disposizione la propria competenza ed esperienza per fornire le risposte più appropriate alle diverse esigenze;

VALUTATO di prevedere, in ragione delle caratteristiche dell'appalto, la facoltà per ACI di ricorrere, nel corso di esecuzione del contratto e prima della scadenza dello stesso, alle seguenti opzioni/modifiche:

- Opzione del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art.106, comma 12, del Codice;
- Proroga, ai sensi dell'art.106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

CONSIDERATO che, ai fini dell'art.35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto è complessivamente e presuntivamente valutato in € 7.955.000,00 (settemilioninovecentocinquantacinque/00) comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, quale somma dei premi da corrispondersi per il mantenimento delle polizze poste a gara nel periodo di durata contrattuale di 36 mesi per € 6.450.000,00 (seimilioniquattrocentocinquantamila/00) (annuo € 2.150.000,00) e una somma massima pari ad € 1.505.000,00 (unmilioneecinquacentocinquemila/00), ai sensi dell'art. 106, comma 12 (quinto d'obbligo), ed escluso l'impegno economico pari a € 1.075.000,00, relativo all'eventuale periodo di proroga del servizio nella misura massima di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi;

RITENUTO, in ragione del valore complessivo dell'appalto, della tipologia di servizi e del mercato di riferimento, di ricorrere alla procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art.60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto del premio (peso 30) e dell'offerta tecnica (peso 70), secondo gli elementi di ponderazione e valutazione dettagliati nel paragrafo 17 del Disciplinare di gara allegato;



RILEVATO che il progetto base, come strutturato nel capitolato tecnico, rappresenta l'insieme dei servizi che l'Ente intende offrire ai i Soci, che non può essere modificato, in sede di offerta tecnica, dalle compagnie concorrenti, se non per apportarvi le varianti migliorative, al fine di non snaturare e/o svuotare e/o pregiudicare e/o squilibrare il contenuto;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 2 "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" (OEPV), adottate dal Consiglio dell'ANAC con determinazione n.1005 del 21 settembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 2016, n.238, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle quali vengono fornite indicazioni operative, non vincolanti, per le stazioni appaltanti, finalizzate ad individuare le caratteristiche, le componenti qualitative e quantitative dell'offerta e la ponderazione dei "pesi" o "punteggi" (e i sub-pesi o sub-punteggi) attribuiti dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub-criterio) di aggiudicazione;

VISTO l'art.95, comma 10 bis, del Codice il quale dispone che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta, individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;

RICHIAMATE, altresì, ai fini della determinazione dei requisiti minimi di qualificazione degli operatori economici partecipanti alla procedura, le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n.69 del 6 luglio 2011: "*La stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto. L'adequatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità*";

RITENUTO, nel rispetto di quanto previsto dall'art.83, comma 8, del Codice, di individuare i criteri minimi di qualificazione, contemperando l'esigenza di selezionare un operatore in possesso di un'adeguata professionalità e di solidità economica con la necessità di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara;

TENUTO CONTO che, oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici, al fine di valutare adeguatamente la solidità e l'affidabilità delle ditte, la stabilità economico-finanziaria, nonché l'organizzazione dell'impresa e l'esperienza maturata nel settore, si utilizzeranno i criteri di cui all'art.83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla dimostrazione della capacità economica-finanziaria e tecnica, applicando i principi di proporzionalità ed adeguatezza in relazione all'entità, al valore ed alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dello schema di determinazione sui bandi tipo dell'ANAC in modo di assicurare la più ampia partecipazione anche delle piccole e medie imprese, nonché il rispetto dei principi comunitari di massima partecipazione, parità di trattamento e concorrenza;

VALUTATO, in ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, di prevedere limiti di partecipazione connessi alla raccolta premi complessiva, come indicato nel bando di gara, al paragrafo III.1., in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte i



servizi oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia e della specificità dei contratti e del numero dei soggetti coinvolti, oltreché una speciale capacità produttiva;

VISTO, sulla base della preliminare indagine del mercato di riferimento, che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono proporzionati all'entità dell'appalto e tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara, da parte degli operatori economici che competono nel settore, e sono strutturati al fine di incentivare la partecipazione, in forma associata e plurisoggettiva, anche delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate mediante il ricorso alla coassicurazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell'ampliamento dei possibili concorrenti alla procedura aperta in argomento, rimane consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, ai sensi dell'art. 89 del Codice;

RITENUTO, ai sensi dell'art.31 del Codice e in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché in linea con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14 dicembre 2016, di nominare responsabile del procedimento, per la fase amministrativa, la dr.ssa Giuseppina Filippi Coccetta, Dirigente dell'Ufficio Acquisti del Servizio Patrimonio;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, attraverso la più ottimale utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione, in funzione dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché del mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

VISTA la documentazione di gara (bando, disciplinare, schema di contratto e capitolato tecnico di polizza), che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'ACI, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;

DATO ATTO che l'ACI si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n.20 del 25 gennaio 2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt.70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario;



VISTA la delibera dell'ANAC n.1 dell'11 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2017, con la quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti sui tempi e sulle modalità per l'acquisizione del CIG e sul suo perfezionamento;

VISTO l'art.77, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice, i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC n.5 del 16 novembre 2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.283 del 3 dicembre 2016;

CONSIDERATO che le modalità e le procedure di funzionamento del suddetto Albo sono stabilite dall'ANAC con proprio regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida n.5 sulla Gazzetta Ufficiale;

TENUTO CONTO che gli artt.77, comma 12, e 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificati ed integrati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56, precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

RICHIAMATI gli artt.31, 32 e 33 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente relativamente alle modalità ed ai tempi di nomina ed alle funzioni dei componenti delle commissioni di aggiudicazione dell'Ente;

VISTA la determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura del budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili" dell'Ente approvato con determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011, nonché le disposizioni del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", di cui agli artt.8, 9 e 10, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012;

VISTO l'art.1 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, e s.m.i, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n.135, e s.m.i., in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), il D.P.R. n.207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti e



s.m.i., relativamente alle parti in vigore, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, schema di contratto, capitolato tecnico di polizza);

DETERMINA

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di autorizzare, ai sensi dell'art.60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, (Codice dei contratti pubblici) ed in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC, l'espletamento della procedura aperta in ambito comunitario per i servizi assicurativi a favore dei soci dell'ACI "Polizza Assistenza", nei settori di rischio descritti ed articolati nel capitolato di gara:

1. assistenza al veicolo in Italia;
2. assistenza al veicolo all'estero;
3. assistenza all'abitazione;
4. assistenza alla persona.

Di approvare la documentazione di gara, in allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, riportata sotto i nn.1, 2, 3 e 4 (rispettivamente: "Bando di gara", "Disciplinare", "Schema di contratto" e "Capitolato tecnico di polizza").

Di approvare i requisiti ed i criteri di selezione indicati nei paragrafi III.1.1), III.1.2) e III.1.3) del bando di gara e nel paragrafo 6 del disciplinare di gara e le modalità di partecipazione, di possesso e di cumulo dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e/o coassicurazione.

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, tenuto conto del premio (peso 30/100) e dell'offerta tecnica (peso 70/100) e secondo i criteri, le modalità e gli elementi di valutazione e ponderazione indicati nel paragrafo 17 del disciplinare di gara.

Il contratto avrà la durata di trentasei mesi, a decorrere presumibilmente dal 1° giugno 2018, con facoltà di proroga, ai sensi dell'art.106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il contratto è autorizzato per un importo complessivo stimato in € 7.955.000,00 di cui: € 6.450.000,00 (stima importo a base di gara), comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, costituito dalla somma dei premi da corrispondersi per il mantenimento delle polizze nel periodo di durata contrattuale di 36 mesi; € 1.505.000,00 pari al valore del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice ed escluso l'impegno economico di € 1.075.000,00, comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, quale premio per l'eventuale periodo di proroga del servizio, alla scadenza del contratto, nella misura massima di sei mesi;

Di dare atto che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00, trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante.



L'importo complessivo presunto di €9.030.000,00 verrà contabilizzato sul competente conto di costo n.410731102 a valere sui budget di gestione degli esercizi finanziari 2018-2021, da assegnare alla Direzione Attività Associative, Gestione e Sviluppo Reti, quale Centro di Responsabilità Gestore.

Ai sensi degli artt. 32 e 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*) del Codice dei Contratti si procederà all'aggiudicazione definitiva, in conformità all'art.34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace all'esito positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale indicati nel bando.

La pubblicazione dell'avviso di gara, nella versione allegata verrà effettuata, come previsto dall'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt.70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva ed autorizzata e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art.2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati sul «profilo di committente», con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

E' nominata Responsabile del procedimento, per la fase amministrativa, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, la dr.ssa Giuseppina Filippi Coccetta, Dirigente dell'Ufficio Acquisti del Servizio Patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990 e quanto introdotto dalla Legge n.190/2012 e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi.

Il Responsabile del Procedimento avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'espletamento della procedura nei tempi programmati, nonché di provvedere agli adempimenti relativi all'acquisizione e perfezionamento del CIG sul sistema SIMOG dell'ANAC e di verificare il possesso, in capo all'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione generali e speciali, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 5, 6, 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'ANAC n.111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, (*Authority Virtual Company Passport*), reso disponibile dall'Autorità, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

Il responsabile del procedimento è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della procedura in argomento, ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 5,6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.



Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Servizio Patrimonio, al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- 1) "Bando di gara";
- 2) "Disciplinare";
- 3) "Schema di contratto";
- 4) "Capitolato tecnico- Polizze"

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco Tufarelli)

VISTO
capienza budget